

**COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI**



**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 44 DEL 14.05.2002	<b>OGGETTO:</b> Pianificazione urbanistica: approvazione del Regolamento sulla disciplina dei mezzi pubblicitari e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
----------------------	--

L'Anno duemiladue il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consigliere	presente	assente		Consigliere	presente	assente
1	Palladino Domenico	P		11	Cicarelli Celestino	P	
2	Topo Luisa	P		12	Santopaolo M. Antonietta	P	
3	Di Nardo Antonio		A	13	Castellone Rosario	P	
4	De Rosa Tommaso	P		14	Napolano Castrese	P	
5	Iesu Severino	P		15	D'Alterio Bruno	P	
6	Tambaro Nicola	P		16	Casolaro Gaetano	P	
7	Molino Giuseppe	P		17	Frascogna Sergio	P	
8	Landi Roberto	P		18	Mauriello Paolo		A
9	Palumbo Francesco	P		19	Ligobbi Valentino	P	
10	D'Alterio Angelo	P		20	Maisto Gennaro	P	

E' presente il Sindaco Avv. Raffaele Topo.

l'ra gli assenti sono giustificati (art. 289 T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n.148, richiamato dall'art. 273, Comma 6, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) i sigg. consiglieri: \_\_\_\_\_

Assegnati n. 20

in carica (compreso il Sindaco) n. 21

presenti n. 19

assenti n. 02

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg: \_\_\_\_\_

Presiede il sig. SEVERINO IESU

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele Ranza

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione, così come predisposta dall'Ufficio di Segreteria.

**OGGETTO:** PIANIFICAZIONE URBANISTICA: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di attuazione al Codice della Strada;
- VISTO il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;
- RITENUTO di dover adottare apposito strumento comunale in materia di impianti pubblicitari;
- RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- INTRODUCE IL SINDACO; Illustra la deliberazione il Presidente della Commissione Affari Generali, Gennaro Maisto. Interviene il consigliere Maria Antonietta Santopaolo. Interviene il consigliere Nicola Tambaro. Replica il consigliere Gennaro Maisto. Il Presidente, su richiesta del cons. Maisto, concede dapprima la parola al vice - Sindaco, assessore Gennaro Galdiero, e in seguito all'arch. Vincenzo Di Girolamo, Capo - settore Urbanistica, competente per materia. Replica il cons. Nicola Tambaro. Risponde il Sindaco. Alle ore 21,35 entra in aula il cons. Paolo Mauriello e rientra il cons. Antonio Di Nardo (presenti n. 20 consiglieri più il Sindaco). Interviene il cons. Castrese Napolano. Interviene il Presidente Iesu, per emendare la proposta nel senso di allungare la durata della concessione da tre a sei anni. Interviene il cons. Gennaro Maisto. Interviene il cons. Bruno D'Alterio. Il cons. Nicola Tambaro propone il proprio emendamento. Il Sindaco propone di effettuare una verifica sul regolamento dopo la fase transitoria dell'applicazione del Regolamento, dopo novanta giorni dall'esecutività.
- Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento, come illustrata dal cons. Tambaro. La proposta viene respinta con 2 voti favorevoli (Molino e Tambaro), 4 astenuti (Sindaco - Iesu - De Rosa - Mauriello) e 14 contrari. Non ha partecipato alla votazione il cons. Palumbo. Viene messo ai voti l'allungamento della concessione fino a sei anni. La proposta viene approvata con 10 voti favorevoli, 2 astenuti (Mauriello e Frascogna) e 8 contrari (Ligobbi - Maisto - Di Nardo - Topo - Napolano - Ciccarelli - A. D'Alterio - Palladino). Anche in questo caso

PRESIDENTE: CAPO N. 4: "Pianificazione Urbanistica - Regolamento e Piano generale degli impianti pubblicitari".  
La parola al Sindaco.

SINDACO: Il punto all'Ordg, dato un attimo anticipato dalla precedente discussione, io voglio dire una cosa noi stiamo ad un altro punto all'Ordg soloun invito, noi quando facciamo i provvedimenti, i provvedimenti li scrivano responsabili del settore i quali sono persone ragionevoli e io none' che posso scrivere una delibera dichiaro la mia volonta' di volerlo fare presto, e' una cosa che questi vanno alla Regione questi atti, cioè ci possono pure prendere per "stronzi", scusami la volgarita', perche' la mia volonta' di fare presto sara' dettata dai tempi, cioè io domani mattina la delibera la facciamo pubblicare, poi in 15 giorni diventa esecutivo, poi nel frattempo approvo il definitivo e l'esecutivo per pubblicarlo insieme, haimandato l'invito alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, abbiamo fatto il bollettino di versamento, cioè bisogna sequire tutta l'attivita' e dedicarsi, dopodiche dobbiamo andare ala Regione facendolo approvare e dobbiamo sperare, guardarci la procedura e blindare, cioè la dichiarazione di volonta', dice io voglio fare presto, perche' se faccio presto l'opposizione me la voto, insomma sembra che io sono imbecille che voglio fare...

PRESIDENTE: Consigliere Maisto la prego...

SINDACO: Comunque io saro' infelice nell'espressione, allora, noi dobbiamo guardare alla sostanza delle questioni, se si pone un problema vera, io dico qual l'unico problema, quale e' secondo il mio modesto avviso in quel caso e di cambiare posto, perche' dice se questa cosa e' cosi', troviamone un'altra se abbiamo uno che ce lo vuole cedere il problema questo e'...

PRESIDENTE: Sindaco ma noi stiamo parlando di un'altra cosa adesso...

SINDACO: Io dico solo una cosa, questa volta per gli impianti non possiamo trascinarla nel senso che i tempi devono essere diversi comunque vadano le cose, l'unico impegno che ci dobbiamo assumere, perche' altrimenti il problema ce lo trasciniamo all'infinito. Detto questo, oggi all'esame del Consiglio viene questo regolamento e questo piano degli impianti che ha una duplice funzione, una prima e' quella di regolamentare l'installazione di insegne di cartelli di tutto cio' che e' necessario per la pubblicita', giusto per una citta' commerciale, per i commercianti di Villaricca, soprattutto nelle zone dove questi tipi di impianti sono di grande impatto per la sicurezza, per il decoro pubblico e soprattutto anche per le tasche diciamo dell'Amministrazione, insomma c'e' gestiamo una forte evasione

dell'imposta relativa all'occupazione degli spazi pubblici, quindi da un lato l'esigenza di razionalizzare quest'attività e di mettere a norma gli impianti che esistono o di regolarizzare quelli che esistono e che non sono oggi realizzati secondo le regole, dall'altra l'esigenza più disciplinare l'installazione di impianti non per pubblicità diretta degli esercizi commerciali, quindi insegne dei negozi, ma impianti di pubblicità gestiti dall'Amministrazione, soggetti concessionari, questa è una scelta che faremo dopo, per fare due cose, innanzitutto per dare giusto spazio alla pubblicità commerciale, per stabilire quali sono i siti di questa pubblicità commerciale, si fa, noi decidiamo che non va per esempio nessun impianto fuori al Cimitero, ma sulla Circunvallazione e in alcuni posti è possibile installare questi impianti con questo mezzo noi riusciamo a reperire innanzitutto la risorsa necessaria per finanziare le nostre attività istituzionale, dall'altra parte regolamentiamo una attività che è soggetta mille "abusi" sono quelle degli operatori i quali per difetto della nostra autorizzazione o per altre ragioni installano senza autorizzazione e senza pagare nulla impianti su tutto il territorio comunale, quindi due finalità, credo entrambe giuste, su questo ha lavorato la Commissione seriamente, anzi ringrazio tutti i componenti per aver dedicato tempo a questo argomento importante e per aver dato un giusto e importante contributo alla sua definizione, oggi l'approvazione cercando ovviamente di avviare subito dopo quest'attività che ha una grossa importanza sotto i due profili che vi segnalavo in precedenza.

**PRESIDENTE:** Presidente, Io credo che il suo contributo in questo caso sia obbligato.

**MAISTO:** Allora, in relazione di questo punto all'Ordg mi corre l'obbligo innanzitutto di mettere in evidenza un aspetto, perché deve essere di monito a tutti coloro i quali sono impegnati nelle Commissioni, perché da significato e senso e importanza alle cose che più volte noi abbiamo sostenuti non da soli ma con altri consiglieri comunali, sulla valenza e sull'importanza delle Commissioni, perché se torniamo un attimo indietro noi dovremmo mettere in evidenza che questo atto già in un precedente C.C. ma molto tempo addietro era venuto, e in verità era venuto in C.C. per l'approvazione sia il regolamento sia il piano e in verità era veramente privo di significato, privo di approfondimento, privo di cultura e questo ne va merito alla Commissione, non perché la presiedo, ma un riconoscimento ai componenti della Commissione che hanno lavorato con dedizione, con impegno mettendo a disposizione uno strumento validissimo con l'apporto indispensabile e di primo ordine da parte dell'arch. Di Girolamo, il quale anche pressato dai nostri tempi è riuscito a completare un documento e dare a Villaricca uno strumento

importante per quanto riguarda pubblicita' e affissione sul nostro territorio, il documento e' completo, sia dal punto di vista... dicevo questo strumento di cui il Comune si va a dotare e' uno strumento importantissimo come diceva gia' prima il Sindaco che va a normalizzare un'attivita' sul territorio che purtroppo fino ad oggi ha visto poco efficace dal punto di vista di regolamentazione di quest'attivita', il principio che ci ha ispirato nel fare questo come avete avuto modo di questo, il territorio si divide in tre zone, zona 1, zona 2, zona 3, identificando con zona 1 quello che e' il centro storico, e li' abbiamo c'e' un rapporto tra tipo di pubblicita' commerciale e pubblicita' istituzionale in un rapporto che e' il 20 e l'80% noi sul territorio, sul centro storico abbiamo dedicato piu' tempo, maggiore impegno, abbiamo fatto sopralluoghi nell'andare ad individuare quelli che erano i siti idonei per poter ricevere questi tipi di insegne e abbiamo un attimo cambiato il mix per quanto riguarda il centro storico, per quanto riguarda il rapporto percentuale tra pubblicita' commerciale e istituzionale, abbiamo inteso privilegiare le attivita' istituzionale perche' riteniamo che il territorio e' per il Comune il centro storico e' quella la massima diffusione per quanto riguarda i messaggi istituzionali e anche per un discorso di aprire urbano, di ridurre al minimo le pubblicita' nel centro storico e cercando qual poco di pubblicita' che verranno, cioè la percentuale di insegna che verranno messe con un particolare diciamo così caratteristico sulla tipologia che bene rispondono ecco concorrono all'arredo urbano. Abbiamo diciamo proprio per tener conto anche delle esigenze da punto di vista di regolamentazione anche per l'introito al Comune rispetto a quello che era una superficie prevedibile cioè nella prima parte che il Comune si era attestato, perche' la percentuale va in rapporto alla popolazione, quindi noi avevamo a disposizione inizialmente per quello che era il regolamento nel centro storico 30 metri quadri a disposizione, per l'abitante nella frazione 2700 abitanti, 32,40 metri quadri e per il centro abitato 264, noi questo dato l'abbiamo voluto un attimo modificare e abbiamo elevato nel centro storico circa 50 metri quadri e tutta la restante parte diciamo rispetto ai 299 metri quadri abbiamo quasi un 463 metri quadri, questo per far si che questi tabelloni pubblicitari che possono ...., possono portare all'interno del Comune. come poi il comune andra' a sistemare questi cartelloni, indirettamente o direttamente e' un discorso dell'Amministrazione la Commissione non ha inteso perche' significava prevaricare, noi abbiamo fatto l'attivita' e il Comune poi, l'Amministrazione si riserva il metodo come affidare questo servizio, non affidarlo o farlo direttamente. Per quanto riguarda il centro abitato, abbiamo anche cercato di dare un indirizzo, in modo particolare la dove ci sono attivita' commerciali, anzicche' lasciare a libero arbitrio la pubblicita', il Comune si fa carico di produrre la pubblicita', si carico di

delineare quelle che sono le misure che noi abbiamo stabilito e di conseguenza poi va normalizzato su tutto il territorio, questo abbiamo dato anche la possibilita' a coloro i quali che hanno solo possesso di licenza e che comunque il regolamento va a modificare quella che e' la tipologia della cartellonistica e abbiamo dato un anno di tempo per mettersi dal momento in cui nadra' in vigore il regolamento avra' un anno di tempo per mettersi in regola, quindi in linea di massima questo e' uno strumento fatto con tavole, con indicazioni laddove devono venire, suscettibili anche di variazioni, poiche' c'e' anche in ordine temporale la valenza e la modifica dello stesso puo' avvenire ogni due anni, noi abbiamo inteso modificarla in questa parte anche se resta valida ogni due anni c'e' la possibilita', perche' per motivi non prevedibili ma con l'esigenza si possono modificare, quindi in linea di massima questo e' piano per sommi capi, se ci stanno domande da fare stiamo qui a rispondere, quindi stiamo approvando uno strumento importantissimo per il Comune di Villaricca che dovrebbe disciplinare quest'attivita' sul nostro territorio, se ci sono domande sto qui per rispondere come ci saranno anche tutti gli altri commissari che ringrazio per la partecipazione e per l'impegno che hanno profuso, come ringrazio l'arch. Di Girolamo ancora una volta per la realizzazione di questo piano, di dotare Villaricca di questo strumento per la vita e l'attivita' del nostro paese.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Santopalo.

**SANTOPALO:** Questo argomento e' stato molto discusso in Commissione affari generali e possiamo dire che comunque e' stato fatto un buon lavoro, un lavoro che comunque e' stato sottoposto all'attenzione di tutti noi consiglieri ci siamo prodigati a fare un ulteriore approfondimento di quello che era il testo originale apportandovi anche delle modifiche in modo tale da rendere il regolamento piu' adeguato e calibrato a quella che e' la realta' villaicchese, quindi il regolamento che noi andremo ad adottare sara' uno strumento indispensabile proprio per regolamentare quella che sara' poi la pubblicita' sul nostro territorio. In Commissione sono state individuate delle aree, dei siti per garantire la pubblicita', sia quella commerciale, istituzionale e sociale, prevedendo, tra questo anche diverse tipologie, prevedendo anche diverse tipologie, e poi siccome il nostro territorio e' stato diviso in tre aree, un'area quella li' del centro urbano ed un'area piu' periferica si e' convenuto che almeno nel centro storico il Comune si deve orientare a dettare dei criteri per poter dare anche ai commercianti di fare delle insegne che conservano delle caratteristiche in modo che non siano molto diverse fra di loro, quindi caratterizzare quello che e' il centro storico di Villaricca. Poi per quanto riguarda la pubblicita' dei negozi, e'

stata anche previsto, perche' magari c'e' una distanza da rispettare tra un paletto e l'altro qualora questa distanza non potesse essere rispettata e' anche stato previsto la possibilita' di fare dei tralicci che contenga piu' messaggi pubblicitari e inoltre insieme a questo andiamo anche giustamente oltre che a regolare quella che deve essere la pubblicita' sul nostro territorio, il Comune sicuramente avra' un rientro in un ammortizzare dei soldi e bisogna pero' individuare in che modo il Comune vuole intervenire, se gestirlo in maniera propria oppure affidare il servizio a terzi, questo secondo me e' l'unica cosa importante una volta approvato questo regolamento.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Tambaro.

**TAMBARO:** Bene: io su questo punto all'Odg anche io ho partecipato ai lavori, come giustamente sottolineava il Presidente di non facile stesura, visto che questo Odg era gia' venuto 4 mesi fa, pero' io qualche perplessita' mi sorge egualmente ma non tanto dalla bonta' svolta dalla Commissione ma dall'applicazione di questo regolamento e dal controllo dopodiche' l'uso che ne facciamo e qui c'era secondo me un paio di osservazioni da fare, una inerente l'amministrazione l'organo preposto al controllo e l'altra e' inerente, perche' noi se ben conosciamo, siamo accorrenti della questione trattata si dobbiamo essere come dire consequenziali agli atti che approviamo in C.C. visto che la necessita', la esigenza e' sorta all'indomani di una ordinanza sindacale che andava rimuovere alcune tabelle pubblicitarie, alcuna ferraglia posta sul territorio pubblico del Comune di Villaricca, che dopodiche' si e' reso come dire una sorta di anatra zoppa che non ha esaurito tutto quello che era l'esigenza ma ha rimasto alcuni cittadini a biasimarci per quanto concerne l'approvazione della propria tabella e altri con il dubbio, dopo prossimamente la toglieranno anche a me o meno. allora, l'Amministrazione ha sentito l'obbligo di dotarsi di questo regolamento nonostante un regolamento l'Amministrazione comunale gia' ce l'avesse, perche' l'Amministrazione comunale di Villaricca gia' aveva un regolamento sia per quanto riguarda il pagamento e sia per quanto riguarda l'installazione di tabelle e quanto altro si vuole installare redatto dall'allora Amministrazione commissariale, ora io ultima variazione approvata dove ad un certo punto non sono riuscito a seguire il filo e chiedevo al Presidente se era possibile leggermi il passaggio dove l'Amministrazione si impegna, premesso che tutta la premessa che ha fatto il Presidente Maisto in merito alle zone 1,2,3, in riferimento alla zona 1 il centro storico, la zona 2, sarebbe il centro abitato, la zona 3 la zona periferica, e' concreta ma soprattutto andiamoci a dire alcune cose importanti, per quanto riguarda la possibilita' di monetizzare, di rendere efficiente questo servizio allo stesso tempo di apportare all'Ente pubblico una risorsa economica dovuta insomma alle

occupazioni di suoli che si andranno a richiedere per coloro che vogliono impiantare propria pubblicita' sul territorio o per coloro che vogliono utilizzare delle cartellonistiche da noi impiantate, dal Comune io sono fermamente convinto tanto e' vero che abbiamo fatto anche dei sopralluoghi e abbiamo indicato dei siti dove posizionare delle cartellonistiche per farci la pubblicita', ma mi sorgeva un solo dubbio dove ad un certo punto si citava qui volevo fare introdurre la possibilita' di regolamentare, come, qui ad un certo punto il regolamento cita e dice: e' possibile impiantare impianti pubblicitari dei singoli privati, l'Amministrazione puo' farlo o lei mediante una ditta esterna oppure dare l'autorizzazione ai singoli privati di farsi il proprio impianto di volta in volta e quindi richiedendo l'autorizzazione, altresì e' regolamentato la distanza tra un impianto e l'altro, allora io siccome io in una precedente commissione ci dicemmo di apportare alcune modifiche tra cui come regolamentare in caso in cui l'Amministrazione si adoperi, si orienti a farlo fare al privato e nel caso in cui c'e' una localizzazione di un impianto pubblicitario che puo' essere di piu' pubblicita', visto che rispettando l'altezza metri massimi 5. rispettando l'altezza metri 2 dal territorio, quindi dare la possibilita' di passaggi sotto, rispettando quelle che sono le misure che ci siamo dati, uscirebbe fuori, che ogni impianto puo' ricaverne 5-6 pubblicita' che sarebbe il fabbisogno di un intero isolato a soddisfare l'esigenze dei commercianti, e qui io volevo introdurre se era possibile come avviene nell'ipotesi in cui si autorizzi il privato ad impiantare la pubblicita', no, non e' stato apportato come impiantare, era il passaggio e' nell'altra volta ci siamo detto in Commissione all'art. che non demmo il numero e' obbligatorio alla distanza di metri 20 dai sostegni degli impianti pubblicitari e con l'installazione di piu' insegne di esercizio sullo stesso sostegno con la seguente metodologia e dicemmo, il secondo installatore puo' usufruire di un palo gia' installato a condizione che provvede al pagamento del 50% delle spese sostenute dal primo installato oppure sostituisce il sostegno facendosi carico delle spese per la reinstallazione delle insegne del primo installatore e procedemmo dicendo il terzo assumendoci tutta la responsabilita' verso terzi, perche' ogni impianto di questo deve essere dotato di un'apposita assicurativa che vada a coprire danni a terzi e tutto quanto, valgono per ulteriori installatori e consentitemi una sola insegna per ogni esercizio commerciale, questa era quella norma che noi andammo ad introdurre, pero' nell'andare non l'ho visto, se gentilmente o lo introduciamo oppure mi dici... Pero' dicevo se l'Amministrazione e' orientata a far fare gli impianti ai privati, dobbiamo secondo me, di scegliere se farlo... Io regolamenti, dopo come? Nel caso in cui l'Amministrazione decide di farlo fare ai singoli privati, i singoli privati devono seguire una metodologia, ad esempio davanti ad un fabbricato presenta 6 unita' commerciali, il primo



che arriva impianta il tarricetto, dopodichè il secondo deve mettere a 20 metri non mette più la cosa, e come avviene per la seconda tabella? Era questo quello che volevo dire e questa la mia perplessità.... Secondo me, va deciderato nel caso in cui l'Amministrazione si orienti a farlo fare ai singoli privati, come avviene la installazione della seconda, terza o quarta tabell, ecco perchè io proponevo che venga introdotta questa norma.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere. Architetto può rispondere su questa questione?

**ASS. GALDIERO:** Voglio approfittare e fare anche io una domanda. Gli impianti esistenti tuttora nelle strade tipo quello di via Roma, via Venezia e c.so Italia, cosa è previsto in questo Regolamento?

**ARCH. DI GIROLAMO:** Quelli che non stanno a posto lo devono fare entro un anno. Per quanto riguarda la situazione di cui parlava prima il consigliere, di affollamento, siccome questo regolamento è stato fatto abbastanza drastico, consente l'intervento dell'Amministrazione in qualsiasi situazione, se c'è una situazione particolare e la situazione particolare c'è, sulla circunvallazione esterna per il tratto che va da via vecchio ponte fino al cimitero ci potrebbero essere le situazioni di cui parlava il consigliere, l'Amministrazione si fa carico di salvare direttamente lei gli impianti, rispettando ovviamente, quelli che sono i dettami del regolamento. C'è una grande flessibilità. La soluzione alternativa può essere che un immobile dove ci stanno gli esercizi commerciali viene al Comune e chiede un'unica soluzione l'installazione delle tabelle sul loro... perchè no? Purchè rispettino le distanze di venti metri dal marciapiede e quanto altro è previsto nella normativa. Abbiamo degli strumenti che ci permettono di lavorare seriamente. E' chiaro che se ognuno la mattina si alza e vuole installare un cartellone a modo suo, dove gli pare e piace, allora è chiaro che ci saranno problemi.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Tambaro.

**TAMBARO NICOLA:** Allora, sono costretto a fare un altro tipo di esempio: sorge un fabbricato, con sei unità commerciali, una sola si apre, le altre cinque rimangono vuote, colui che mette l'attività chiede di poter mettere un tarricetto con la propria insegna, gli viene concesso? Perchè sancito il principio che un'Amministrazione ha dato la possibilità ai privati di impiantarsi la propria insegna gli viene concesso. Le altre attività sono vuote, non c'è nessuno. L'esempio di Sciorio, i negozi che ha davanti al parco S. Michele, attualmente sono 70 metri di magazzino e sta da solo, domani Sciorio decide di fittarsi tutti i magazzini, ogni magazzino ha un singolo

esercente, si fitta il primo nel 2003 il quale fa domanda di mettere il traliccio, siccome l'Amministrazione decide che gli impianti li vuole lasciare al privato, alcuni lasciano l'autorizzazione per fare impiantare un palo con un'insegna, tra due anni affianco a lui a sette metri si apre un'altra attività commerciale, chiede anche lui la possibilità di mettere l'insegna, l'Amministrazione che fa, dice vicino a quello che ha impiantato il paletto per primo: sei obbligato a far mettere l'insegna anche a lui, lui dice: guarda che il mio paletto mantiene solo la mia. C'era la possibilità di legiferare questo, la Commissione una proposta l'aveva fatta, di legiferare queste ipotesi, gli esempi a volte servono a comprendere. Allora, la possibilità era che o c'era un accordo e laddove si riteneva che il traliccio era congruo a mantenere due tabelle o tre o quante altre ne facciano richiesta sullo stesso isolato e quindi, gli ripartivano la spesa fatta dal primo installatore oppure il secondo che è sopravvenuto diceva che siccome era obbligato a tenere la distanza di venti metri e siccome la valorizzazione è questa dove hai messo l'impianto, io sostituisco il palo, rimetto la tua tabella, ma rimetto anche la mia. Il terzo può fare la stessa cosa, lo dobbiamo legiferare, altrimenti vincoliamo l'Amministrazione, domani mattina a doverci regolamentare quando abbiamo la possibilità di farlo ora, laddove l'Amministrazione decide di farla fare ai privati. Non è niente di strano, siccome era una cosa che la Commissione, anzi mi meraviglio che la Commissione stessa fa questa cosa...

**SINDACO:** La regola è sempre costruita in modo da contemplare casi generali, altrimenti non si chiama regolamento ma si chiama provvedimento, cioè atto destinato a regolare una situazione specifica. Ora, il punto in questione è quello di attribuire in astratto la possibilità all'Amministrazione di fare due cose: a) di pianificare e definire in alcuni ambiti come si realizzano gli impianti; b) il potere di derogare il Regolamento con determinazione della Giunta comunale. Potere di derogare al Regolamento in casi eccezionali, come norma di chiusura, io ti dò la norma generale, se c'è un caso che merita di essere trattato in modo derogatorio, questo è uno dei casi, ma ce ne possono essere molti altri che oggi non riusciamo a leggere. Tu hai lo strumento per intervenire, perché in deroga al Regolamento quando c'è un caso che comporta queste conseguenze, intervieni come Comune ed obblighi tutti quanti a conformarsi. In questo caso come risolverei con la regola dell'attuale regolamento? Faccio un impianto centrale, ho due impianti ed io Amministrazione ordino ai privati che hanno già avuto l'autorizzazione di rimuovere e di conformarsi in deroga al Regolamento. Faccio l'esempio di come un caso del genere può essere disciplinato secondo le attuali regole, se c'è una presistenza che mi comporta l'inapplicabilità di una disposizione io ho una norma che mi va a derogare e c'è una norma che mi permette di intervenire, quando ho tutte e due

le norme io non dico che riesco a risolvere tutti i casi ma ho lo strumento per intervenire su tutto, perché questo è un esempio, ma ce ne possono essere tanti altri. Ne faccio un altro, i negozi cambiano, uno ha tre serrande, faccio un esempio, poi ad un certo punto ne acquistano uno ed avevano pensato ad un'insegna in un certo modo, cambia la distanza, come fai? Ci sono mille casi, io devo avere in astratto una possibilità di derogare il regolamento in casi eccezionali e di poter intervenire come Ente. Queste sono le due regole che permettono di risolvere caso per caso. Nel momento in cui c'è un problema del genere, ma ce ne possono essere tanti altri, io posso derogare il funzionario me lo espone, mi suggerisce la soluzione ed io la adotto come Giunta Comunale.

**TAMBARO NICOLA:** Io so di cosa stiamo parlando e oggi fare un'insegna pubblicitaria costa svariati milioni di lire. Se dobbiamo dare la possibilità e mi meraviglio che la Commissione ha approvato questa cosa all'unanimità, oggi ne stiamo a discutere, se l'Amministrazione vuole estrapolare la possibilità di darla ai privati bene, allora chiariamo che l'Amministrazione Comunale impianterà tutti gli impianti. Nel momento in cui c'è la possibilità di affidarla al singolo privato la possibilità di impiantarsi una cosa, abbiamo la possibilità oggi di legiferarlo con il Regolamento, perché non lo dobbiamo fare? Allora, posso fare una domanda. Quando abbiamo discusso in Commissione perché eravate tutti d'accordo? Inoltre l'autorizzazione concessa vale solo per tre anni, io sono dell'avviso di volerla per sei anni, perché sei anni equivalgono ai contratti dei locali commerciali.

**PRESIDENTE:** Chi chiede di intervenire? La parola al consigliere Napolano.

**NAPOLANO CASTRESE:** Su questo argomento, la Commissione ne ha avuto per molto.

**PRESIDENTE:** Su questa questione la Commissione ha fatto qualche decina di riunioni...

**NAPOLANO CASTRESE:** Si dovrebbe fare ancora dell'altro, ma ci vuole ancora del tempo e, quindi, eventualmente ne approviamo questo, poi se ci sono delle modifiche da fare si possono comunque apportare, però io voglio mettere in evidenza qualche aspetto che ho notato. Secondo me è da mettere in evidenza la pubblicità nelle zone un po' più di periferia, perché in base ai conteggi riportati, il problema essenziale è via Venezia, perché vedo che lì sono stati previsti solo sette tabelloni pubblicitari per una superficie complessiva di 19,6 metri quadrati. Io sinceramente per tre chilometri di strada e per il numero di abitanti che si trovano in quella zona penso che la cosa

importante è far arrivare la voce istituzionale, non tanto quella pubblicitaria perché per quanto riguarda la pubblicità dei privati ci pensa sicuramente il privato o i commercianti, però la nostra voce, quella istituzionale, dobbiamo fare in modo che arrivi su tutto il territorio in modo abbastanza omogeneo. Sicuramente una delle zone che va curata un po' in più perché come stanno le cose è proprio squarnita di cartelloni pubblicitari la zona di via Venezia. Noi con quella zona, attraverso un manifesto magari istituzionale di comunicazione verso i cittadini non è possibile fare niente, quindi è opportuno eventualmente realizzare pure a breve tempo, perché questi cartelloni sul territorio sono, la cosa importante è anche i tempi di realizzazione dei cartelloni istituzionali che devono servire per comunicare con i cittadini. Io colgo l'occasione eventualmente di sollevare questo problema, eventualmente fare una gara di appalto per queste cose e di portarlo avanti in un tempo abbastanza breve.

PRESIDENTE: C'era una proposta fatta dal consigliere Tambaro il quale aveva alcune perplessità sulle puntualizzazioni che faceva..., noi dobbiamo chiarire il pensiero anche al consigliere Tambaro. Se per lui va bene noi andiamo avanti. C'era la proposta di portare a sei anni. Inseriamo l'emendamento che riguarda il prolungamento fino a sei anni. Avevamo accettato la proposta che riguardava il prolungamento della validità della concessione fino a sei anni, credo che questo sia una proposta ragionevole ed accoglibile. Credo che su questo siamo d'accordo. Sull'altra questione, i chiarimenti che ha fornito l'architetto Di Girolamo e il Presidente della Commissione e anche il Sindaco credo che devono.....

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: Consigliere Tambaro, noi dobbiamo portare a sintesi questa cosa, noi non possiamo continuare all'infinito sapendo bene che ci sono regolamenti. Ricordo a me stesso che su questa questione, la Commissione Affari generali si è riunita decine di volte e credo che abbia raggiunto un risultato unitario. Forse è uno dei pochi provvedimenti che ha avuto un approfondimento così importante come è stato fatto nei mesi scorsi. Voglio dire, le perfezioni che lei vuole approntare che sono giustificabili, anche auspicabili, ci sono state spiegate dai tecnici che hanno redatto insieme a noi il Regolamento che sono assorbibili da un'attività di Giunta. Noi possiamo in questo modo garantire anche le sottolineature che faceva in ordine ad alcuni aspetti specifici, per cui io propongo a questo punto di mettere in votazione così come è il Regolamento. C'è una convinzione da parte del consigliere Tambaro. Consigliere Tambaro formalizzi la proposta che noi mettiamo in votazione.

**TAMBARO NICOLA:** La proposta è di integrare, laddove il Regolamento cita che è possibilità dell'Amministrazione delegare un'impresa, una ditta ad andare sul proprio territorio questi tralicetti va bene, laddove l'Amministrazione ritiene che queste pubblicità i singoli commercianti lo può delegare al singolo commerciante, quindi al privato, di legiferare come può avvenire l'installazione del tralicetto che è legiferato dalle distanze, dal ciglio della strada, che è già legiferato, ma legiferare l'ipotesi del secondo installatore: è obbligatorio la distanza di metri 20 tra i sostegni degli impianti pubblicitari, è consentita l'installazione di più insegna di esercizi sullo stesso sostegno con la seguente metodologia: 1) il secondo installatore può usufruire di un palo già installato a condizione che provveda al pagamento del 50% delle spese sostenute dal primo installatore oppure sostituisce il sostegno facendosi carico della spesa per la ristallazione dell'insegna del primo installatore, assumendosi tutte le responsabilità verso terzi. Stessi obblighi valgono per ulteriori installatori.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione la proposta di emendamento.

**SINDACO:** Io volevo dire una cosa, noi approviamo questo strumento, siccome questo sarà votato per immediata esecuzione, ci possiamo dare un tempo per un riesame a tre mesi o a sei mesi, eventualmente... Io dico questo, stasera tu poni un problema, noi con le regole attuali può darsi che lo risolviamo, domani ne può sorgere un altro, dopodomani un altro. Allora, io dico di prendere un impegno che tra 90 giorni facciamo un punto, vediamo quali sono i punti deboli di questo Regolamento, tenete conto che noi abbiamo un'ordinanza di abbattimento di tutte le tabelle, quindi dobbiamo partire immediatamente e credo che si porranno molti casi. A quel punto noi a 60-90 giorni massimo facciamo una verifica e regolamentiamo tutti i casi che dovessero un intervento. Prendiamoci un impegno che è quello di un riesame a breve 60-90 giorni, dopodiché noi facciamo un discorso su tutto l'impianto regolamentare, partendo da questo ad altri problemi.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Tambaro così come formulato nella registrazione. (Chi approva alzi la mano. Chi è contrario? La proposta è bocciata (14 voti contro, 4 astenuti, 2 a favore).

(C'è l'emendamento di portare il termine della concessione da tre fino a sei anni. Chi approva alzi la mano. L'emendamento è approvato a maggioranza (10 voti a favore, 8 contro, 2 astenuti).

**MAISTO GIANNARO:** Volevo far presente questo, noi abbiamo approvato il regolamento per il piano pubblicitario, ma non abbiamo volutamente, proprio perché il tempo era abbastanza stretto, per

cui ci riserviamo di adottare anche le tariffe che l'Amministrazione intende applicare, lo faremo con un atto successivo.

**PRESIDENTE:** Dobbiamo votare ai sensi dell'art.39 dello Statuto, comma n.5 e scegliere se votare tutto il Regolamento o articolo per articolo. Tutto il Regolamento, chi approva alzi la mano. Approvato all'unanimità questa circostanza. (Ira votiamo il Regolamento per intero chi approva alzi la mano. Chi è contrario? chi si astiene? Il Regolamento è approvato all'unanimità.



**COMUNE DI VILLARICCA**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**  
**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**  
**NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE**  
**GRAFICI DI PROGETTO**

Dott. Arch. Vincenzo Di Girolamo

**COMUNE DI VILLARICCA**  
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**INDICE**

**CAPO I  
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Art.1	Oggetto del regolamento.....	pag.1
Art.2	Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	pag.1

**CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.3	Tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari.....	pag.1
Art.4	Definizione degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione...	pag.3
Art.5	Particolari forme di pubblicità soggette ad autorizzazione.....	pag.3

**CAPO III  
PRESCRIZIONI TECNICHE**

Art.6	Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse.....	pag.4
Art.7	Dimensioni degli impianti pubblicitari nella zona 1.....	pag.4
Art.8	Dimensioni degli impianti pubblicitari nella zona 2.....	pag.4
Art.9	Dimensioni degli impianti pubblicitari nella zona 3.....	pag.5
Art.10	Caratteristiche degli impianti non luminosi.....	pag.5
Art.11	Caratteristiche degli impianti luminosi.....	pag.5
Art.12	Posizionamento degli impianti nella zona 2.....	pag.5
Art.13	Posizionamento degli impianti nella zona 3.....	pag.6



**CAPO IV**  
**AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI DI PUBBLICITA'**

Art.14 Installazioni di impianti..... pag.6  
Art.15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione..... pag.7  
Art.16 Contrassegno di identificazione..... pag.7

**CAPO V**  
**PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Art.17 Richiesta autorizzazione..... pag.8  
Art.18 Responsabile del procedimento..... pag.8  
Art.19 Rinnovo autorizzazione..... pag.8  
Art.20 Registro delle autorizzazioni rilasciate..... pag.9  
Art.21 Interventi di modifica e sostituzione ..... pag.9  
Art.22 Revoca dell'autorizzazione..... pag.9  
Art.23 Rimessa in pristino ..... pag.9  
Art.24 Rimozioni..... pag.10  
Art.25 Sanzioni..... pag.10  
Art.26 Vigilanza ..... pag.10  
Art.27 Norma finale ..... pag.10

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12/11/2010 e ha preso in considerazione le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 12/11/2010 e n. 16 del 12/11/2010. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12/11/2010 e ha preso in considerazione le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 12/11/2010 e n. 16 del 12/11/2010. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 12/11/2010 e ha preso in considerazione le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 12/11/2010 e n. 16 del 12/11/2010.

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I  
APPLICAZIONE REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio della pubblicità esterna sul territorio comunale in conformità al Piano Generale per gli Impianti Pubblicitari e alla normativa vigente in materia (Dlg. 30/4/92 n° 285NCdS, DPR 16/12/92 n°495).
2. Il presente regolamento è variante al regolamento edilizio comunale allegato al Piano Regolatore Comunale.

Art. 2

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. La pubblicità esterna è effettuata sul territorio comunale in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari composto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Tavola planimetrica relativa alla delimitazione delle zone territoriali d'intervento, con lo scopo di razionalizzare gli impianti pubblicitari, garantendo riqualificazione urbana, sicurezza e miglioramento della circolazione stradale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e del PGIP viene dato corso alle nuove autorizzazioni di pubblicità esterna.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Tipologia e definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie oggetto del presente Regolamento sono raggruppate in due gruppi distinti e la relativa installazione deve essere conforme a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. L'attività promozionale e propagandistica viene esercitata attraverso la Pubblicità Permanente esterna con i seguenti mezzi pubblicitari:
  - a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, monofacciale o polifacciale, installata esclusivamente nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle immediate pertinenze accessorie della stessa.

- Utilizzabile solo su una facciata, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) Cartello: manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici  
Utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse  
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- c) Targa: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce.  
Utilizzabile solo su una facciata  
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
- d) bacheca: manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistica  
Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
- e) Vetrinetta: manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari  
Può essere luminosa per luce propria.
- f) Segnaletica Stradale Pubblicitaria: struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.
- g) Tenda: manufatto in tessuto o in materiale flessibile similare, sostenuto da intelaiature a sbalzo o appoggiato, posto esternamente agli edifici riportante scritta in caratteri alfanumerici completata da simboli e da marchi.
- h) Transenna parapetonale: manufatto posto lungo i bordi del marciapiede in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, composta da una struttura in metallo con funzione di barriera recante il messaggio pubblicitario su entrambi i lati.
- i) Atri impianti di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblicità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario.
- j) Altro impianto di pubblicità e propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni né come insegne, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico  
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. L'attività promozionale e propagandistica viene esercitata attraverso la Pubblicità Temporanea esterna con i seguenti mezzi provvisori:
- a) Striscione: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.  
Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.  
Può essere luminoso per luce indiretta.
- b) Manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.  
Posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.  
Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- c) Locandina: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.  
Ancorato solo sul lato superiore.  
Può essere luminoso per luce indiretta.

- d) Stendardo o bandiera elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di messaggi promozionali.  
Fissato solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.  
Può essere luminoso per luce indiretta
  - e) Segno orizzontale reclamistico: consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, con pellicola adesiva, di scritte in caratteri alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.
  - f) Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
  - g) Proiezioni luminosa: consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.
  - h) Pallone frenato: elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, saldamente ancorato a terra.
  - i) Volantino: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.  
Caratterizzato dalle limitate dimensioni e utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo.  
Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.
4. I mezzi pubblicitari sono definiti "luminosi" quando sia per luce propria sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulta visibile in forma illuminata. Sono considerati "luminosi" anche quegli impianti in forma intermittente o variabile.
5. Le insegne sono definite "a bandiera" quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando anche se applicate in aderenza al fabbricato presentino una sporgenza, rispetto alla superficie su cui sono installate, superiore a 25 cm.

#### Art.4

#### Definizione degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Sono definiti "Impianti" pubblicitari per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione, i mezzi pubblicitari di seguito indicati:
  - a) insegna
  - b) cartello
  - c) bacheca
  - d) vetrinetta
  - e) altro impianto di pubblicità e propaganda
2. Sono altresì definiti "impianti" pubblicitari, le strutture permanenti comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di striscioni, locandine, stendardi o bandiera.

#### Art.5

#### Particolari forme di pubblicità soggette ad autorizzazione

1. La effettuazione di particolari forme di pubblicità è disciplinata ed autorizzata secondo le disposizioni della presente normativa.
2. Costituiscono forme particolari di pubblicità soggette ad autorizzazione:
  - a) striscione
  - b) locandina
  - c) stendardo o bandiera

- d) segno orizzontale reclamistico
  - e) pallone frenato
  - f) pubblicità fonica o sonora
  - g) targhe
  - h) volantinaggio
  - i) segnaletica stradale pubblicitaria
  - j) pubblicità sanitaria
3. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle norme di legge.

### CAPO III PRESCRIZIONI TECNICHE

#### Art. 6

#### Publicità vietata lungo le strade o in vista di esse

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose visibili da veicoli transitanti sulle strade, che per dimensione, forma, colore, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. È vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

#### Art. 7

#### Dimensione degli impianti pubblicitari nella zona 1

- 1) Per gli impianti pubblicitari installati nel centro storico si osservano le seguenti dimensioni
  - 1) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
    - a) da m 0,00 a 1,50 = 2,8 mq
    - b) da m 1.51 a 5,00 = 6,00 mq
  - 2) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
    - a) da m 0,00 a 1,50 = 1.4 mq
    - b) da m 1.51 a 5.00 = 2.80 mq

#### Art. 8

#### Dimensione degli impianti pubblicitari nella zona 2

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati si osservano le dimensioni seguenti:

- 2) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
  - c) da m 0,00 a 1,50 = 2,8 mq
  - d) da m 1,51 a 5,00 = 6,00 mq
  - e) oltre m 5,01 = 18 mq
- 2) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
  - c) da m 0,00 a 1,50 = 2,8 mq
  - d) da m 1,51 a 5,00 = 6,80
  - e) oltre m 5,01 = 9,00 mq

#### Art.9

#### Dimensione degli impianti pubblicitari nella zona 3

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6,00 mq, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 18 mq.

#### Art.10

#### Caratteristiche degli impianti non luminosi

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello altro mezzo pubblicitario.
4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt 2.00 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

#### Art.11

#### Caratteristiche degli impianti luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochino abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

#### Art.12

#### Posizionamento degli impianti nelle zone 1 e 2

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) mt 0.30 dal limite della carreggiata
  - b) mt 5.00 dai segnali stradali e dalle intersezioni delle strade; mt 3.00 dopo le intersezioni;
  - c) mt 20.00 dai mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli;
  - d) mt 10.00 per i mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati;
2. Le norme di cui al precedente comma non si applicano per le insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque a una distanza non inferiore a m 2 dal limite della carreggiata, sempre che siano rispettate le norme per la sicurezza della circolazione.

#### Art.13

#### Posizionamento degli impianti nella zona 3

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) mt 1.50 dal limite della carreggiata
  - b) mt 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
  - c) mt 150 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
  - d) mt 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
  - e) mt 50 prima dei segnali di indicazione
  - f) mt 50 dopo i segnali di indicazione
  - g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali
  - h) m 100 dalle intersezioni
  - i) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade
  - b) in corrispondenza delle intersezioni
  - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi
  - f) sui ponti e sottoponti
  - g) sui cavalcavia e loro rampe
  - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Le norme di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque a una distanza non inferiore a mt 1.50 dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le norme per la sicurezza della circolazione.

#### CAPO IV

#### AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI DI PUBBLICITA'

#### Art.14

#### Installazione di impianti

1. La installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore o suo delegato.
2. Qualora gli impianti pubblicitari per i quali si richiede l'autorizzazione comunale siano da collocare lungo le strade o in vista di esse, deve essere preventivamente ottenuta l'autorizzazione per la pubblicità sulle strade di cui all'art.23CdS.
3. Sul territorio comunale senza la prevista autorizzazione non si realizzano nuovi mezzi pubblicitari, né si possono modificare quelli esistenti.
4. Il soggetto interessato all'installazione del mezzo pubblicitario deve presentare apposita domanda al comune di Villaricca, alla quale deve allegare una auto dichiarazione, in cui si attesta che il manufatto da installare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, sia esso mezzo pubblicitario temporaneo sia esso mezzo pubblicitario permanente.
5. Alla domanda deve essere allegato, oltre agli elaborati anche un grafico del messaggio da esporre.
6. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile dovranno essere presentati tutti i messaggi esposti.
7. In caso di installazione di mezzi pubblicitari lungo una strada visibile da altre strade, appartenente ad un Ente diverso dal Comune, l'autorizzazione è subordinata al preventivo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada.
8. L'autorizzazione non può essere trasferita o subaffittata a persone o ditte diversa da quella concessionarie.

#### Art.15

##### Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale è fatto obbligo di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento
  - c) sostituire il mezzo in caso di danneggiamento di terzi
  - d) provvedere ai danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari
  - e) rimuovere i mezzi pubblicitari, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o nel caso di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale
  - f) verificare il buono stato di leggibilità della targhetta di identificazione
  - g) attenersi sotto la propria responsabilità a tutte le leggi e ad ogni eventuale diritto di terzi o a quando prescritto da eventuali regolamenti condominiali, fornendo prova della corrispondente copertura assicurativa
  - h) corrispondere, ai fini della validità dell'autorizzazione, le imposte, le tasse e tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.

#### Art.16

##### Contrassegno di identificazione

1. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato sia esso insegna, preinsegna, cartello, targa e qualsiasi altro dovrà essere saldamente fissato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione, realizzato in metallo e posto in posizione facilmente accessibile, sul quale sono riportati con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - a) Amministrazione rilasciante
  - b) soggetto titolare
  - c) numero dell'autorizzazione
  - d) data di scadenza



2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione del contrassegno, è ammessa che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile
3. Il contrassegno o la scritta deve essere sostituita o rinnovata ad ogni avvenuto rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esso riportato

## CAPO V PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

### Art. 17 Richiesta autorizzazione

1. Al fine di rendere facile e completa la richiesta di autorizzazione sono semplificate due schede per l'utente, allegate al presente Regolamento, la scheda A per la pubblicità permanente e la scheda B per la pubblicità temporanea

### Art. 18 Responsabile del procedimento

1. La richiesta di autorizzazione intestata al Sindaco e completa in riferimento alle schede A e B allegate al Regolamento, corredata di tutta la documentazione perviene all'ufficio preposto
2. Il Dirigente del settore, all'interno del proprio organico, nomina un responsabile del procedimento per esaminare le istanze secondo l'ordine di presentazione delle stesse.  
Costui entro 60gg. dalla data di protocollo generale cura l'istruttoria sottoscrivendo richieste, avvisi, provvedimenti relativi e redige una relazione tecnico - giuridica dell'intervento con la propria valutazione sulla conformità alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
3. Il termine può essere interrotto una sola volta se il R.P. richiede, entro 15gg. dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali
4. L'istanza verrà archiviata qualora l'interessato non provveda all'integrazione entro 20gg. dalla data di protocollo
5. Nella disamina del provvedimento si richiede parere edilizio, urbanistico, ambientale al Dirigente UTC o suo delegato, qualora il settore competente non abbia nel proprio organico una unità tecnica  
Suddetto parere non è richiesto nei casi di pubblicità temporanea e per le targhe.
6. Entro 10gg. dalla scadenza del termine il Responsabile del Procedimento presenta la relazione suddetta con proposta all'emanazione del provvedimento al Dirigente del settore.
7. In caso di diniego del provvedimento seguirà una motivazione all'interessato.
8. Decorsi inutilmente i 60gg. per il provvedimento conclusivo, qualora l'istanza sia completa di tutta la documentazione prevista e conforme alle norme previste dal Regolamento e dal PGIP, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, dopo 20 giorni procedere all'installazione.
9. Per soluzioni diverse di pubblicità da quanto previsto nelle tipologie individuate e per installazioni di particolari entità, si possono autorizzare progetti unitari di iniziativa pubblica e/o privata come previsto all'atr.16 e 17 del PGIP, ed in tal caso, oltre alla suddetta procedura di rilascio autorizzazione sarà vincolante il parere della C.E.I.

### Art. 19 Rinnovo autorizzazione

1. L'autorizzazione concessa vale tre anni ed è rinnovabile.
2. L'istanza di rinnovo va presentata in bollo almeno 30gg prima della scadenza dei tre anni allegando l'atto originale.
3. Laddove si verificasse il mancato rinnovo da parte dell'interessato o suo rappresentante, l'autorizzazione si intende revocata e lo stesso è tenuto alla rimozione a propria cura e spese, ripristinando lo stato dei luoghi.
4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con diritto di rivalersi in danno dei responsabili.

#### Art.20

##### Registro delle autorizzazioni rilasciate

1. L'ufficio preposto è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni in corso di validità che contenga, in ordine di tempo, l'indicazione delle domande ed i rilasci delle autorizzazioni.

#### Art.21

##### Interventi di modifica e sostituzione

1. Per ogni operazione di modifica o sostituzione che si intende apportare ai mezzi pubblicitari, escluse le semplici operazioni di manutenzione o i cambi di dicitura senza variazioni delle dimensioni di cui sarà data comunicazione al Sindaco, valgono le prescrizioni e procedure di cui agli artt.4 - 5 del PGIP, allegando copia della relativa autorizzazione
2. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro un anno dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione

#### Art.22

##### Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
  - a) per motivi di pubblico interesse
  - b) mancato adempimento degli obblighi del titolare previsti all'art.14 del presente Regolamento
  - c) cessazione dell'attività
2. Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato
3. L'amministrazione procederà al rimborso proporzionale delle imposte versate per il periodo non usufruito ed il titolare dell'autorizzazione non avrà diritto a indennità o compensi di sorta
4. In tutti i casi il titolare è tenuto a procedere alla rimessa in pristino come da art.22

#### Art.23

##### Rimessa in pristino

1. In caso di cessazione dell'attività o di suo trasferimento o di revoca dell'autorizzazione, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare le cose ed i luoghi che hanno subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario

2. In caso di inottemperanza provvede l'Amministrazione Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente

#### Art.24

##### Rimozione

1. Le insegne, le tende, le bacheche e gli altri mezzi pubblicitari installati abusivamente devono essere rimossi a cura e spese dell'interessato entro 10gg. dalla data di comunicazione a rimuovere. Trascorso tale termine si provvede d'ufficio con spese a carico dell'interessato.
2. I mezzi di cui sopra se abusivamente installati su suolo pubblico, sono rimossi immediatamente e senza obbligo di preavviso, a mezzo di maestranze dell'Amministrazione Comunale o ditte private, addebitando le spese relative ai responsabili
3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali

#### Art.25

##### Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da Euro 312,97 ad Euro 1251,89.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 125,19 ad Euro 500,76.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto a forma di pubblicità. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo 15gg. dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.
4. In caso di collocazione del mezzo pubblicitario privo di autorizzazione o comunque in contrasto con il PGIP, il relativo Regolamento Comunale o le normative vigenti, seguirà diffida all'autore della violazione a rimuovere il mezzo a loro spese entro e non oltre 10gg. dalla comunicazione dell'atto.
5. Decorso tale termine, il Comune provvede alla rimozione del mezzo e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale del proprietario o possessore del suolo.
6. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario è installato su suolo demaniale o nel caso in cui la sua ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenze costituisca pericolo per la circolazione il Comune esegue senza indugio la rimozione.
7. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione della sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica.
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla realizzazione ed all'aggiornamento del PGIP

#### Art.26

##### Vigilanza

1. Il Comune di Villaricca è tenuto a vigilare a mezzo del proprio personale, sulla corretta attuazione del presente Piano seguendo le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità riportate nel Regolamento Comunale sulla disciplina dei mezzi pubblicitari e della normativa vigente

Art. 27

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. La Giunta Municipale è delegata a modificare, se necessario, le aree sulle quali l'Amministrazione Comunale si è riservata l'installazione dei sostegni.

Art. 28  
Sanzioni

Art. 29  
Vigilanza

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**INDICE**

**CAPO I**

**NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art.1	Contenuti, finalità ed elaborati costitutivi del PGIP.....	pag.1
Art.2	Ambito di applicazione.....	pag.1
Art.3	Zone di intervento.....	pag.2
Art.4	Adeguamento alla normativa.....	pag.2
Art.5	Modifiche al PGIP.....	pag.3
Art.6	Priorità.....	pag.3
Art.7	Criteri relativi agli impianti per le pubbliche affissioni e le .....	pag.3

**CAPO II**

**PUBBLICITA' PERMANENTE**

Art.8	Mezzi pubblicitari durevoli.....	pag.4
Art.9	Cartello pubblicitario.....	pag.4
Art.10	Insegne – Mostre – Vetrine – Bacheche - Emblemi.....	pag.4
Art.11	Tende.....	pag.5
Art.12	Targhe.....	pag.6
Art.13	Transenna parapetonale.....	pag.6
Art.14	Segnaletica stradale pubblicitaria.....	pag.6
Art.15	Impianti pubblicitari abbinati a servizi.....	pag.7
Art.16	Aree di parcheggio e stazione di servizio.....	pag.8
Art.17	Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa privata.....	pag.8
Art.18	Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica...	pag.8

### CAPO III PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art.19	Mezzi pubblicitari provvisori.....	pag.9
Art.20	Striscione.....	pag.9
Art.21	Stendardo.....	pag.9
Art.22	Striscione pubblicitario di esercizio.....	pag.10
Art.23	Locandina.....	pag.10
Art.24	Segno orizzontale reclamistico.....	pag.11
Art.25	Pallone frenato.....	pag.11
Art.26	Altre forme di pubblicità.....	pag.11
Art.27	Aree delimitate per manifestazioni.....	pag.12
Art.28	Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea.....	pag.12

### CAPO IV PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

Art.29	Pubblicità fonica.....	pag.12
Art.30	Domanda per autorizzazione.....	pag.12
Art.31	Limiti e divieti per la pubblicità sonora.....	pag.13
Art.32	Pubblicità sui veicoli.....	pag.13
Art.33	Pubblicità sui veicoli ad uso privato.....	pag.14
Art.34	Pubblicità per conto terzi sui veicoli.....	pag.14
Art.35	Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti.....	pag.14
Art.36	Pubblicità luminosa sui veicoli.....	pag.15
Art.37	Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli.....	pag.15
Art.38	Domanda per la installazione di targhe.....	pag.15
Art.39	Sorgenti luminose e proiezioni luminose.....	pag.15
Art.40	Pubblicità sanitaria.....	pag.16
Art.41	Volantinaggio.....	pag.17

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I  
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.1

Contenuti, finalità ed elaborati costitutivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari PGIP

1. La presente normativa disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale, a norma del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inoltre, è redatta nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada (D. L.vo 30/04/1992, n. 285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n.495) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto riguarda l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nonché per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale adottato ai sensi del D. L.vo 15/11/1993 n. 507.
4. Le finalità del Piano tendono a realizzare e razionalizzare una adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per l'installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, nonché per l'installazione della segnaletica stradale pubblicitaria, infine l'attuazione del PGIP oltre a garantire una riqualificazione urbana armonizzando l'installazione di impianti pubblicitari alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città, risponde anche ad esigenze di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale sul territorio comunale.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Villaricca, è composto dalle seguenti Norme Tecniche di Attuazione e dalla Tavola Planimetrica relativa alle zone territoriali di intervento.

Art.2

Ambito di Applicazione

1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.

2. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni della presente normativa.

### Art.3

#### Zone di Intervento

1. Ai fini del presente Piano e nella necessità di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in tre zone di intervento.
2. L'individuazione delle zone, caratterizzata ognuno da una propria omogeneità, scaturisce dalla consapevolezza che accanto ai valori culturali, ambientali e architettonici occorre una adeguata tutela che preservi nel tempo detti valori.

#### Zona 1

Comprende l'area relativa al "Centro Storico", dove si esprime la massima tutela dagli inserimenti pubblicitari, per consentire una migliore fruizione dei valori storici ed artistici del paese.

#### Zona 2

Comprende l'area relativa al "Centro Abitato", nella quale si ammettono interventi volti ad una diversificazione degli inserimenti pubblicitari ma nel rispetto dall'ambiente urbano.

#### Zona 3

Comprende l'area "Periferica" in cui la tutela dagli inserimenti pubblicitari, mira ad una riqualificazione del tessuto urbanistico ed ambientale.

### Art.4

#### Adeguamento alla Normativa

1. Tutta la pubblicità esterna "non autorizzata o scaduta" (periodo di tre anni) o riceve adeguamento alle normative vigenti e alle prescrizioni del Regolamento Comunale sulla disciplina dei mezzi pubblicitari oppure segue rimozione immediata a cura e spese dei responsabili.
2. Le pubblicità esterne sulla base di "autorizzazioni valide" (periodo di tre anni), ma non più rispondente alla normativa vigente e alle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere adeguate entro "mesi cinque" dall'entrata in vigore del presente Piano a cura e spese del Titolare del mezzo pubblicitario.
3. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, vista l'inadempienza dei soggetti interessati, detti impianti verranno rimossi a cura dell'A.C., la quale imputerà loro i costi dell'avvenuta rimozione.



4. Gli impianti rimossi verranno custoditi dall'A.C. per un periodo di 30gg. dall'avvenuta rimozione. Entro tale termine i titolari dell'autorizzazione possono richiedere la restituzione.
5. Decorso il 30° giorno gli impianti custoditi, per i quali non è pervenuta domanda di restituzione, saranno portati a discarica.

#### Art.5

#### Modifiche al P.G.I.P.

1. Il Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato ogni due anni, per effetto di variazioni intervenute nella consistenza demografica, nello sviluppo della visibilità e di ogni causa rilevante illustrata nel provvedimento di modifica, salvo eventi straordinari non prevedibili che ne richiedono la modifica anticipatamente.

#### Art.6

#### Priorità

1. Nell'ambito dell'applicazione del P.G.I.P., gli impianti forniti di valida autorizzazione che debbono essere rimossi hanno carattere di priorità nella scelta della diversa e nuova collocazione.

#### Art.7

#### Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette

1. Il territorio comunale dovrà essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali, nonché impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.
2. La superficie degli impianti verrà computata in misura proporzionale agli abitanti.
3. Il Piano deve essere corredato da planimetrie in scala adeguata, su cui siano individuate l'allocazione di ciascun impianto per le Pubbliche Affissioni, specificando con opportune simbologie:
  - a) Gli impianti esistenti.
  - b) Gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione o di aggiornamento del Piano per raggiungere il totale complessivo della superficie prevista.
4. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art.23, comma 6 del Codice della Strada, non si applicano le distanze minime previste dall'art.51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma si applicano le disposizioni della presente normativa. Si osservano comunque le disposizioni di cui all'art.23, comma 1, del Codice della Strada.
5. Ogni installazione di impianto per le pubbliche affissioni deve essere oggetto di apposito Nulla Osta vincolante dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
6. Rientrano fra gli impianti di pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettono l'affissione di manifesti; detti impianti di norma sono

costituiti da strutture metalliche, adeguatamente intonate all'arredo urbano, che supportano tabelle adatte a contenere manifesti aventi dimensioni uguali o comunque multipli del modulo di cm 70x100.

7. A secondo della loro dimensione gli impianti sono così ripartiti:
  - a) Tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocati in posizioni murali o in aderenza a muri, di dimensione cm 70x100, cm 100x140 o cm 140x200.
  - b) Tabelle bifacciali supportate da strutture metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare la stabilità statica al manufatto.
  - c) Impianti grandi formati, prevalentemente destinati ad affissioni di natura commerciale, la cui parte tabellare destinata all'affissione può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente da una cornice non superiore a cm 15 di altezza.
  - d) Impianti particolari, realizzati in idoneo materiale, esclusivamente finalizzati alla sovrapposizione di manifesti.
8. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabiliti in analogia a quelle indicate per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

## CAPO II PUBBLICITA' PERMANENTE

### Art.8 Mezzi Pubblicitari Durevoli

1. La pubblicità esterna durevole viene esercitata per mezzo di insegne, cartelli, targhe, segnaletica stradale pubblicitaria, impianti di servizio, ecc..

### Art.9 Cartello pubblicitario

1. Il cartello è un manufatto bifacciale, supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, inoltre è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse.
3. Il manufatto non può avere un'altezza superiore a m 6, misurata dal bordo superiore fino alla quota del terreno ed inoltre, l'area impegnata non può superare mq,0,5 su ogni faccia. Il bordo inferiore deve avere una distanza dalla quota del terreno di cm 200.
4. I cartelli di superficie inferiore a mq,0,3 (cm 20x15) non necessitano di autorizzazione.

### Art.10 Insegne, Mostre, Vetrine, Bacheche, Emblemi

1. L'esposizione anche se provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali è subordinata in tutto il territorio comunale ad autorizzazione.
2. Tali elementi non devono aggettare dal filo esterno della costruzione più di cm 10, per tutte le zone individuate dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro sul suolo pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire rimozione e ricollocazione in ripristino a loro spese e responsabilità.
4. In particolare l'insegna di esercizio è intesa come scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata sulla sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
5. La collocazione è consentita con le seguenti prescrizioni:

#### Zona 1

Sono consentite solo insegne di esercizio frontali all'attività con materiale in legno, marmo, rame, ottone e similari, fatta eccezione per le insegne installate dai partiti politici, associazioni religiose, e aziende a carattere nazionale ed internazionali.

L'insegna deve essere inserita nell'imbotte, cioè nella superficie interna dell'apertura senza sporgenza.

Se quanto prescritto dovesse risultare difficile per caratteristiche tipologiche delle facciate o per le dimensioni ridotte dal vano apertura si può disporre l'insegna a lettere singole con una altezza max di cm 40, una lunghezza max pari ad una volta e mezzo la larghezza dell'apertura ed infine una sporgenza non superiore a cm 20.

Le insegne non possono essere a luce intermittente ed a messaggio variabile. Non sono consentite insegne sovrapposte agli accessori dell'immobile come recinzioni murarie, cancelli, edicole, inferriate ecc..

Nel caso in cui sul fronte di un unico edificio siano presenti più attività, il Comune può richiedere l'unificazione della forma, della dimensione e della ricollocazione delle insegne dettandone anche le caratteristiche sui materiali.

#### Zona 2

Sono consentite insegne frontali all'attività e a bandiera.

Per le insegne frontali, in casi eccezionali, è possibile una sporgenza max di cm 10 rispetto all'apertura anche senza lettere singole.

Le insegne a bandiera sono poste ad una altezza massima di m 5 misurata dal bordo superiore della bandiera sino al piano marciapiede, con una altezza max di cm 200 ed una sporgenza non superiore ai 2/3 del marciapiede. Il bordo inferiore della insegna deve avere una distanza dalla quota del terreno di cm 200.

Le insegne a bandiera possono essere illuminate direttamente ed indirettamente e la sua collocazione è prevista esclusivamente in presenza di marciapiede.

Comunque, in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata o su spazi di uso pubblico

#### Zona 3

Per le insegne frontali valgono le medesime disposizioni previste per la Zona 2.

Per le insegne a bandiere valgono le medesime disposizioni previste per la Zona 2, anche se in questa zona le insegne a bandiera possono essere luminose e collocate per qualsiasi attività, anche se la loro collocazione è prevista esclusivamente in presenza di marciapiedi.

Le insegne a bandiera, infine, non devono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto del solaio sovrastante, che risulti di lunghezza superiore a cm 50.

## Art.11

### Tende

1. Per tende s'intende i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiature a sbalzo o appoggiati, posti esternamente agli edifici riportante scritta in caratteri alfanumerici completata da simboli e da numeri.
2. Questi manufatti sono consentiti nelle Zone 2 e 3, quando non intralciano il libero transito e non impediscono la visuale a danno dei vicini, in questo caso l'A.C. può autorizzare, con il pagamento delle relative tasse e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
3. Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l'oggetto non può oltrepassare il limite di 50 cm dal ciglio del marciapiede verso l'interno.
4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a 2.20 m dal piano del marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela o le frange, che scendono al di sotto di 2.20 m dallo stesso.
5. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse il comune può richiedere che le tende siano realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione omogenea.

## Art.12

### Targhe

1. Elementi monofacciali, con scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, in aderenza con la struttura murale con superficie max non superiore a 1200 cmq
2. Non può essere luminosa per luce propria, inoltre l'installazione di dette targhe deve seguire criteri di unitarietà e modularità rispetto alle targhe precedentemente installate.
3. La sua collocazione è consentita con le seguenti prescrizioni:

#### Zona 1

E' consentita l'apposizione con materiale trasparente tipo in legno, marmo, rame, ottone e similari.

#### Zona 2 e 3

E' consentita l'apposizione con materiali vari.

## Art.13

### Transenna parapetonale

1. La transenna parapetonale è un manufatto posto lungo i bordi del marciapiede in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, composta da una struttura in metallo con funzioni di barriera e dell'altezza max di 100 cm, recante il messaggio pubblicitario su entrambi i lati.
2. Nel messaggio pubblicitario l'uso del colore rosso sarà limitato a marchi depositati e dovrà essere comunque inferiore al 10% dell'intera superficie del pannello.
3. La transenna parapetonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, inoltre, non può recare messaggi affissi.

4. La sua installazione e gestione potrà essere affidata in più lotti previo bandi di gara pubblica a max rialzo o stabilendo introito economico vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, oltre alle relative imposte, oppure con gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
5. La superficie destinata alla pubblicità, non deve superare i 3 mq per ogni singolo impianto considerando le due facce.
6. E' consentita l'installazione delle transenne parapetonali in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali, in prossimità delle scuole e non, e dovunque lo richiede la pubblica utilità.

#### Art.14

#### Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. L'impianto per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria è una struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività.
2. Tali indicazioni sono fornite a mezzo di singoli manufatti mono o bifacciali che non siano luminosi né per luce propria né per luce indiretta, di forma rettangolare e tutti della stessa dimensione tra quelle comprese tra 100x20 cm e 150x30 cm.
3. Ciascun impianto può contenere al massimo 10 di questi manufatti per ogni senso di marcia.
4. Le indicazioni consentite sono di tipo turistico, industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.
5. Devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e ad una distanza non oltre 5 km dall'attività commerciale.
6. E' vietata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria nelle intersezioni.
7. E' autorizzata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria, in prossimità delle intersezioni, a non meno di 30 m nella Zona 3 e 15 m nelle Zone 1 e 2.
8. I gruppi stradali debbono essere posti a non meno di 20 m di distanza tra loro e comunque da altri segnali stradali se posti nella zona 3 e 15 m se dislocati nelle zone 1 e 2.
9. Relativamente alle zone industriali, artigianali o commerciali, non si applicano le prescrizioni di cui ai commi 6,7,8 del presente articolo, fermo restando l'osservanza dei criteri generali relativi alla sicurezza della circolazione, di cui all'art.23 del CdS.
10. La collocazione dell'impianto deve avvenire previo avviso scritto all'eventuale proprietaria dell'immobile interessata per l'installazione, che non può opporsi.
11. E' delegato alla Giunta Municipale l'affidamento delle installazioni e della manutenzione degli impianti che potrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica, gestione diretta o con intervento del richiedente.
12. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi d'installazione, responsabilità, rinnovo o revoca delle autorizzazioni e simili.

#### Art.15

#### Impianti pubblicitari abbinati a servizi

1. Gli impianti di servizi vengono individuati considerando impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermata autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi e similari) recante uno spazio pubblicitario.
2. L'affidamento dell'installazione e della manutenzione degli impianti dovrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica o gestione diretta dell'Amministrazione comunale o con intervento del Richiedente.
3. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi d'installazione, responsabilità, rinnovo o revoca delle autorizzazioni e simili.
4. Se si propone un servizio dotato di specifici requisiti tecnici o tecnologici si può prescindere dalla gara e dall'introito di cui sopra, realizzando un accordo tra le parti, cioè il proponente e l'A.C..
5. Lungo le strade o in prossimità delle stessa è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze massime previste dai commi 2 e 4, dell'art.51 del Reg. Esec. CdS.
6. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia superficie d'esposizione inferiore a 1 mq non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari.
7. Nelle aree di parcheggio è ammessa, un'eccedenza alla superficie percentuale computata in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

#### Art.16

#### Aree di parcheggio e Stazione di Servizio

1. Nelle aree di a parcheggio, pubbliche o private, e nelle stazioni di servizio possono essere collocati, in tutte le zone territoriali, cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% dell'area.
2. L'installazione del cartello pubblicitario avverrà nella pertinenza dell'attività secondo le prescrizioni dell'art.8.
3. In nessun caso i mezzi pubblici possono aggettare sulla carreggiata o altro spazio di uso pubblico.
4. E' delegato alla Giunta Municipale l'affidamento delle installazioni e della manutenzione degli impianti che potrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica, gestione diretta del l' Amministrazione Comunale o con intervento del richiedente.
5. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi d'installazione, responsabilità, rinnovo o revoca delle autorizzazioni e simili.

#### Art.17

#### Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa privata

1. Per tutte le zone territoriali individuate dalle presenti Norme Tecniche di attuazione, possono prevedersi per piani particolareggiati di iniziativa privata soluzioni di pubblicità diverso da

- quanto previsto nei precedenti articoli, se riferiti almeno ai fronti stradali tra vie e piazze. In tal caso costituiscono obblighi per tutti i presenti nell'area oggetto dell'intervento unitario.
2. Detti piani particolareggiati di iniziativa privata devono essere presentati da un consistente numero di richiedenti e/o commercianti all'uopo costituiti e dovranno contenere una dettagliata definizione sia delle ubicazioni che delle tipologie.
  3. Tale piano particolareggiato, prima del rilascio delle autorizzazioni relative, andrà sottoposto al parere consuntivo dell'Ufficio Tecnico.

#### Art.18

#### Impianti previsti in piano particolareggiato di iniziativa pubblica

1. Per tutte le zone territoriali individuata dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, il piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla riqualificazione ambientale ed urbanistica contenente impianti pubblicitari, è approvato dal Comune di Villaricca unitamente ai progetti delle opere pubbliche ad essi collegati.
2. L'affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti potrà avvenire mediante gara ad evidenza pubblica o con gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o con intervento del Richiedente.
3. Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposita convenzione con la quale si dovrà precisare il numero, l'ubicazione degli impianti, la durata ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto come le spese, modalità, tempi d'installazione, responsabilità, Rinnovo o revoca della autorizzazioni e simili, copertura assicurativa per R.C. (responsabilità civile).

#### CAPO III

#### PUBBLICITA' TEMPORANEA

#### Art.19

#### Mezzi pubblicitari provvisori

1. La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi e/o pannelli flessibili, striscioni pubblicitari di esercizio, locandine ed altre forme pubblicitarie in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, o di manifestazioni commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.
2. La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo della manifestazione.
3. Nella zona I questo tipo di pubblicità non è consentito se non per motivi di interesse pubblico o di manifestazioni religiose.

#### Art.20

#### Striscione

1. Elemento bidimensionale relativo in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alle stesse.
2. Esso deve essere collegato ad altezza minima di 5.10 m da terra tramite ancoraggio a pali o supporti altri, sia sul lato superiore che su quello inferiore, previo nulla osta dell'ente proprietario dei pali o supporti altri.
3. L'apposizione di striscioni va effettuata nel rispetto del Regolamento Comunale e, se del caso, previo nulla osta dei proprietari dei siti.
4. Tale apposizione è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali), ed è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.
5. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. La sua collocazione è prevista unicamente nelle zone 2 e 3, mentre nella zona 1 è ammessa esclusivamente per interessi pubblici riconosciuti, ad una distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari fissata in 25 m per le zone 2 e di 100 m per la zona 3.

#### Art.21

##### Stendardo

1. Elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità dalle dimensioni di m 1.00x1.50, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 3.00 da terra ed ancorarlo, solo su di un lato, a pali o supporti altri, previo nulla osta dell'ente proprietario dei pali o dei supporti altri.
3. L'apposizione di stendardi è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinata da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche, ricreative, nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali) ed è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, nonché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.
4. Può essere luminoso per luce indiretta.
5. La sua collocazione è prevista unicamente nelle zone 2 e 3, mentre nella zona 1 è ammessa esclusivamente per interessi pubblici riconosciuti.
6. La distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari è fissata in m 25 per la zona 2 e di m 100 per la zona 3.

#### Art.22

##### Striscione pubblicitario di esercizio

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 2.40 da terra, ed unicamente nella sede in cui si svolge l'attività e nelle pertinenze accessori della stessa.



3. La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza.
4. L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni commerciali ed è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono.
5. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. La sua collocazione è prevista soltanto nelle zone 2 e 3.

#### Art.23 Locandine

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. L'apposizione di locandine è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali) ed è autorizzata unicamente nel periodo di svolgimento delle manifestazioni a cui si riferiscono, nonché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.
3. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m 3 da terra ed ancorato, solo sul lato superiore, a pali o supporti altri, previo nulla osta dell'ente proprietario dei pali o supporti altri, inoltre le sue dimensioni devono essere notevolmente ridotte rispetto allo striscione.
4. Può essere luminoso per luce indiretta.
5. La sua collocazione è prevista unicamente nelle zone 2 e 3, mentre nella zona 1 è ammessa esclusivamente per interessi pubblici riconosciuti.
6. La distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari è fissata in m 25 per la zona 2 e di m 100 per la zona 3.

#### Art.24 Segno orizzontale reclamistico

1. Il segno orizzontale reclamistico consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni reclamistici sono ammessi unicamente:
  - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
  - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento della stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

#### Art.25 Pallone frenato

1. Elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, dal diametro max di 2,5 m saldamente ancorato a terra e posta ad un'altezza di m 3.
2. L'apposizione dei palloni frenati è finalizzata unicamente alla pubblicità di manifestazioni (artistiche, culturali, politiche, sportive e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali,

associazioni culturali, sportive, politiche, ricreative nonché alla pubblicità di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali), ed è autorizzata unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

3. La sua collocazione è prevista esclusivamente nelle zone 2 e 3.
4. Le condizioni di sicurezza saranno opportunamente concordate caso per caso con il Comune di Villaricca.

#### Art.26 Altre forma di pubblicità

1. In occasioni di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche, ricreative nonché in occasione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, sono autorizzate altre forme pubblicitarie da concordare di volta in volta con il Comune di Villaricca che valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti, subordinatamente all'obbligo di conformità alle norme vigenti.
2. La durata della collocazione va concordata con il Comune di Villaricca e comunque non deve essere superiore ai 3 mesi.

#### Art.27 Aree delimitate per manifestazioni

1. In occasione di manifestazione artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti Pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di impianti per l'esercizio della pubblicità provvisoria secondo un progetto complessivo concordato con il Comune di Villaricca ed unicamente all'interno dell'area delimitata come sede per la manifestazione

#### Art.28 Limiti e divieti relativi alla Pubblicità Temporanea

1. Per la pubblicità temporanea sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
  - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
  - b) Gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti, è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

### CAPO IV PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

#### Art.29 Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica, sulle strade o in luoghi all'aperto, è assoggettata a preventiva Autorizzazione del Sindaco.
2. Le tipologie di pubblicità fonica o sonora possono essere le seguenti:
  - a) Pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
  - b) Pubblicità effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installata sui veicoli;
  - c) Pubblicità effettuata in forme diverse.

#### Art.30

#### Domanda per autorizzazione

1. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata, in carta legale, al Sindaco:
2. La domanda deve contenere:
  - a) Generalità del richiedente, complete del codice fiscale.
  - b) Indicazione della tipologia fonica o sonora per la quale si richiede l'autorizzazione.
  - c) Testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso.
  - d) Indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora la pubblicità venga effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi.
  - e) Indicazione relative al veicolo con il quale s'intende effettuare la pubblicità, qualora questa preveda impianti di amplificazione e/o diffusione installati sui veicoli.
  - f) Descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità, qualora venga effettuata in forme diverse.
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) Ricevute di versamento relative alle spese di sopralluogo e di istruttoria.
  - b) (solo se necessario) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile su cui sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico.
  - c) (solo se necessario) atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:
  - a) istruttoria e sopralluogo
  - b) rilascio autorizzazione
  - c) canone annuo in quanto dovuto
  - d) deposito cauzionale in caso di installazione sul suolo pubblico.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 4, b), c), d) del presente articolo.
6. L'entità dei versamenti sarà stabilito dalla Giunta Municipale.

#### Art.31

#### Limiti e divieti per la pubblicità sonora

1. Per la pubblicità sonora sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) sulle strade, o comunque all'aperto, è fatto divieto di esercitare pubblicità dalle ore 12.30 alle ore 17.00 e dalle ore 19.30 alle ore 9.00
- b) è vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone ospedaliere, case di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alla ore di lezione, cimiteri, luoghi di culto
- c) la effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

#### Art.32

#### Pubblicità sui veicoli

1. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabilite nel regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione della guida per i conducenti degli altri veicoli.

#### Art.33

#### Pubblicità sui veicoli ad uso privato

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo.
2. Sulla autovetture ad uso privato è consentito unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

#### Art.34

#### Pubblicità per conto terzi sui veicoli

1. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata a messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulla altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e delle targhe almeno cm 20, riducibili a cm 10 sulle parti laterali;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm 3 rispetto alla superficie nella quale sono applicati;
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio di taxi alla seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata mediante pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia dimensioni esterne di cm 75x35;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

#### Art.35

#### Publicità effettuata con pellicole rifrangenti

1. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quella di classe I;
  - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq 3;
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo ad una distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

#### Art.36

#### Publicità luminosa sui veicoli

1. La pubblicità luminosa purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
  - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al posto di marcia;
  - b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti degli altri veicoli;
  - c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
  - d) che il pannello abbia dimensioni esterne di cm 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di cm 70x30;
  - e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con colore di fondo neutro;
  - f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
  - g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per mq.

#### Art.37

#### Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

1. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e le combinazioni dei colori non devono generare confusione con i segni stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericoli, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

2. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

#### Art.38

#### Domanda per l'installazione di targhe

1. Per l'installazione di targhe è richiesta la sola autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:
  - a) bozzetto relativo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul posizionamento;
  - b) dichiarazione relativa alla disponibilità dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completo di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;
  - c) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

#### Art.39

#### Sorgenti luminose e proiezioni luminose

1. Per la installazione di sorgenti luminose nonché l'effettuazione di pubblicità mediante proiezioni luminose, non è richiesta una specifica autorizzazione.
2. Le caratteristiche di questi impianti devono essere tali che per dimensione, forma, colore, disegno e ubicazione non generino confusione con la segnaletica stradale e quindi renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono produrre abbagliamento.

#### Art.40

#### Pubblicità Sanitaria

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. Si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici.
4. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 esercitate in studi professionali, singoli o associati, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  - a) dimensioni non superiori a 3.000 cmq (di norma 50x60)
  - b) i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a 8 cm
  - c) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante
  - d) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco
  - e) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
5. Le targhe, concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  - a) dimensioni non superiori a 6.000 cmq (di norma 60x100)

- b) i relativi caratteri debbono "a stampatello" e di grandezza non superiore a 12 cm
  - c) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante
  - d) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco
  - e) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo ad eccezione di quello rappresentativo della professione
  - f) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa.
6. Il testo, riguardante le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi e i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a 8 cm, salvo che per il direttore sanitario.
7. Le targhe vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività, quando l'edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
8. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- a) dimensioni non superiori a 28.000 cmq ( di norma 140x200)
  - b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile
  - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione
  - d) essere costituite da materiale non deteriorabile
  - e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sopra la recinzione
  - f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala laddove esiste un servizio di pronto soccorso.
9. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture di cui al comma 3, possono utilizzare cartelli segnaletici contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

#### Art.41 Volantinaggio

1. L'attività di volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di volantini.
2. L'effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona (ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o analoghi casi), è subordinata ad autorizzazione del Sindaco e preventivo pagamento delle spese per la pulizia delle strade.
3. La domanda, in carta legale, deve essere presentata almeno 2 giorni prima e deve contenere:
  - a) generalità complete e codice fiscale del richiedente
  - b) periodo di effettuazione del volantinaggio

- c) vie e località interessate al volantinaggio
  - d) numero di volantini che si intende distribuire
  - e) numero di persone che effettueranno la distribuzione dei volantini.
4. Alla domanda dovrà essere allegato:
- a) copia del volantino
  - b) ricevuta del versamento per le spese di pulizia.
5. E' vietato effettuare l'attività promozionale attraverso il lancio di volantini da veicoli, aeromobili o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente.

## Allegato Volantinaggio

1. L'attività di volantinaggio consiste nella diffusione di attività pubblicitarie e promozionali attraverso la distribuzione di volantini.
2. L'effettuazione di attività di volantinaggio, mediante l'abbandono in luoghi di facile passaggio in presenza di persone (ad esempio i volantini che vengono messi nei distributori della carta o plastica) è subordinata ad autorizzazione del Sindaco e pagamento delle spese per la pulizia delle strade.
3. L'effettuazione di attività di volantinaggio deve essere presentata almeno 15 giorni prima e deve contenere:
  - a) l'indirizzo completo e codice fiscale del richiedente
  - b) l'elenco delle attività di volantinaggio



COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

SCHEDA - A

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA' PERMANENTE

(INSEGNE, TARGHE, CARTELLONI, IMPIANTI SU SUOLO COMUNALE E/O PRIVATO E  
QUALSIASI ALTRO MEZZO PREVISTO DAL PGIP)

DURATA MASSIMA 3 ANNI

DOVE

Ufficio tecnico  
Corso Vittorio Emanuele  
Tel. 081/8191227-8  
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00

COME

- a) Istanza, in bollo, al Sindaco contenente le generalità complete e il domicilio del richiedente
- b) 4 grafici (di cui 2 in originale) redatti e firmati da un tecnico iscritto all'Albo con firma, disegno, esatte dimensioni (altezza, larghezza, spessore), individuazione dei colori del mezzo pubblicitario (ad accezione dei marchi depositati, il colore rosso non può essere utilizzato), prospetto e sezione in scala 1:20-1:50 da cui rilevare l'altezza del piano terra del vettore e la larghezza del marciapiede, se esistente.
- c) Schizzi prospettici e/o fotomontaggi dimostranti l'inserimento del mezzo nell'ambiente architettonico circostante.
- d) Gli elaborati saranno riprodotti nel formato A4 o dovranno essere contenuti in una tavola, ripiegata nel formato A4
- e) Autodichiarazione redatta ai sensi della L. 15/68 che attesti la stabilità e la sicurezza dell'impianto da installare
- f) Ampia planimetria in scala 1:1000 - 1:2000 dell'area in cui ricade la previsione di installazione dell'impianto
- g) 4 fotografie a colori del posto di esposizione dell'impianto, prese da diverse angolazioni

- h) Benestare del proprietario del fabbricato o dell'area se la pubblicità è posta su proprietà privata
- i) Autorizzazione all'attività
- j) Certificazione dell'installazione a sicurezza dell'impianto rispetto alle norme vigenti in materia per gli impianti luminosi
- k) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria

#### PER LA PUBBLICITA' PER CONTO TERZI

presentare anche la copia della licenza di pubblica sicurezza all'esercizio di attività di agenzia pubblicitaria

#### PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' SANITARIE O SANITARIE AUSILIARIE

l'istanza dovrà pervenire tramite l'ordine o collegio professionale con allegato "nulla osta"

#### NOTE

Si consiglia di chiedere informazioni all'ufficio tecnico sulla stesura del progetto da realizzare  
Ad autorizzazione ottenuta dovrà essere effettuato il pagamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità e ove previsto della tassa sull'occupazione di suolo pubblico  
Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione di suolo pubblico ove previsto non esime l'utente dal richiedere l'autorizzazione pubblicitaria  
Nel caso di rinnovo non sono dovute le spese di istruttoria.

COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI

SCHEDA - B

AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITA' TEMPORANEE

(LOCANDINE, STRISCIONI, STENDARDI, SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO E ALTRE  
FORME DI PUBBLICITA' PREVISTE DAL PGIP)

DURATA MASSIMA 3 MESI

DOVE

Ufficio tecnico  
Corso Vittorio Emanuele  
Tel. 081/8191227-8  
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00

COME

- a) Istanza, in bollo, al Sindaco contenente le generalità complete e specificazione del tipo di pubblicità richiesta con relativo messaggio
- b) 2 copie del bozzetto del messaggio pubblicitario o propagandistico
- c) Autodichiarazione redatta ai sensi della L. 15/68 che attesti la stabilità e la sicurezza dell'impianto da installare
- d) Benestare del proprietario del fabbricato o dell'area se la pubblicità è posta su proprietà privata
- e) Autorizzazione all'attività
- f) Ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria

NOTE

Si consiglia di chiedere informazioni all'ufficio tecnico sulla stesura del progetto da realizzare

Ad autorizzazione ottenuta dovrà essere effettuato il pagamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità e ove previsto della tassa sull'occupazione di suolo pubblico


Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione di suolo pubblico ove previsto non esime l'utente dal richiedere l'autorizzazione pubblicitaria

Nel caso di rinnovo non sono dovute le spese di istruttoria.

Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione relativa alle lettere c - d, non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto utilizzato; inoltre, in tal caso, le ricevute dei versamenti da presentare, di cui alla lettera f, sono quelle relative alle sole spese di istruttoria

**ELENCO CARTELLONI PUBBLICITARI ESISTENTI**

VIA	NUMERO	DIMENSIONI		
C/so EUROPA				
INCROCIO VIA DELLA RESISTENZA	3	2X2	mq.	12
TRAVERSA FRONTE SOTTOPASSO	1	2X6	"	12
C/so EUROPA	3	2X2	"	12
VIA NAPOLI				
TENDOSTRUTTURA	10	1,5X1,5	"	22,5
VIA NAPOLI	6	2X1	"	12
	1	2X2	"	4
C/so ITALIA				
ASILO NIDO	1	2X2	"	4
C/so ITALIA	2	2X2	"	8
VIA DELLA LIBERTA'	3	2X1,5	"	9
	1	2X1	"	2
VIA P.V. DI MARINO	2	2X2	"	8
VIA DELLA REPUBBLICA	1	2X1	"	2
C/o S.M.S. A NEGRI	3	2X2	"	12
P/ZA M. DELL'ARCO	3	2X2	"	12
VIA E. FERMI	5	2X1	"	10
VIA C. PELLEGRINO	4	2X1	"	8
C/so V. EMANUELE	1	2X1	"	2
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>		<b>mq</b>	<b>151,5</b>




DIMENSIONI  
 NUMERO  
 VIA

C/so EUROPA

mq.  
 2X2  
 3  
 INCROCIO VIA DELLA  
 RESISTENZA

"  
 2X6  
 1  
 TRAVERSA FRONTE  
 SOTTOPASSO

"  
 2X2  
 3  
 C/so EUROPA




CARTELLONI PUBBLICITARIO ESISTENTE  
CORSO EUROPA

C. GENOVA




CARTELLE  
PUBBLICITARIE






CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE  
VIA NAPOLI






CARTE PIANIFICAZIONE  
CARTAZIONE PUBBLICITARIA ESISTENTE  
CASA 7/11/1








COMUNE DI VARESE  
VIA DELL'ALBA




COMUNE DI ...

CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE  
VIALE DELLA REPUBBLICA

LEGENDA  CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE



CA... ..  
LORSO V... ..






CARTE PUBLIQUER CENRO STORICO  
PIAZZA GRANSONO - PIAZZA CARBALDI

1:5000






CANTIERO COMUNICAZIONE ARRETRATI S. 08/07  
VA. MANTOVANA 10/10/10






UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  
FACULTY OF ARCHITECTURE


ARCHITECTURAL DRAWING






CARTELLON PUBBLICITARIO CENTRO STORICO  
VA ALDO DE GASPERI

1977





# COMUNE DI VILFRANCA


## CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE

VIA E. FERMI

LEGENDA



CARTELLONE PUBBLICITARIO








# COMUNE DI VERCELLI

CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE  
ALLA VIA PADRE VITTORIO DI MARINO

LEGENDA



CARTELLONE  
PUBBLICITARIO





**ELENCO UBICAZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI CENTRO STORICO**

UBICAZIONE	SUPERFICIE		AFFISSIONI SOCIALI		AFFISSIONI COMMERCIALI			
	MQ.		60% TIP	MQ.	NUMERO	40% TIP	MQ.	NUMERO
P/ZA GARIBALDI	"							
AL C/SO V. EMANUELE	"							
LATO DX E SX	"	6,3	1 E 2	3,5	3	2	2,8	2
P/ZA GRAMSCI	"	10,5	"	4,9	4	"	5,6	4
VIA RITIRO	"							
ANG. VIA A. DE GASPERI	"							
( CHIESA ORFANOTROFIO	"	3,5	"	3,5	3			3
VIA GAUDIOSI	"							
ANG. VIA A. DE GASPERI	"	2,1	"	2,1	2			2
VIA TEN. SOMMA	"							
ANG. PAL. BALDASCINI	"	4,9	"	2,1	2	"	2,8	2
PAR. S.M. DELL'ARCO								
CANC. CAMPO SPORT.		6,3	"	3,5	3	"	2,8	3
PAR. S.M. DELL'ARCO								
DI FRONTE VIA F. TURATI		3,5	"	3,5	3			3
PAR. S. M. DELL'ARCO		2,1	"	2,1	2			2
ANGOLO VIA T. SOMMA								
VIA F. TURATI		2,1	"	2,1	2			2
VIA F. TURATI ANGOLO								
P/ZA S. PIETRO		2,8				"	2,8	
ANGOLO P/ZA S. PIETRO								
VIA DELLA RESISTENA		2,8				"	2,8	

**TIPOLOGIA CARTELLONI**

TIP.1	CM.	70X100
TIP.2	"	100X140
TIP.3	"	140X200
TIP.4	"	300X600







CARTELLI DI PUBBLICITÀ E AVVERTENZE  
CORSE TA 7





CARTIGLIONE PUBBLICITARIO E SISTEMI  
VA. NAPOLI






CARTELLONE PUBBLICITARIO ESISTENTE

VIA NAPOLI

LEONARDA



CAVITÀ PER  
PUBBLICITÀ






CARTELLI PUBBLICITARI ESISTENTI  
VA. DELLA RESISTENZA - CORSO EUROPA

LEGENDA


	CARTELLI PUBBLICITARI ESISTENTI
--	---------------------------------



ELENCO UBICAZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI								
UBICAZIONE	SUPERFICIE		AFFISSIONI SOCIALI			AFFISSIONI COMMERCIALI		
	MQ.		20% TIP	MQ.	NUMERO	80% TIP	MQ.	NUMERO
P/ZA BARNABITI	19,6		3	5,6	2	3	14	5
C/SO ITALIA	11,2		"	2,8	1	"	8,4	3
C/so Europa C/o			"			"		
P/co S. Aniello	19,6		"	5,6	2	"	14	5
C/SO EUROPA								
C/o prop. D'alterio	9,8		2	1,4	1	"	8,4	3
Zona H C/o Maresca	12,6		"	1,4	1	"	11,2	4
Rotonda altezza Siani								
lato Mugnano	18,2		"	4,2	3	"	14	5
lato Villaricca	14		"	2,8	2	"	11,2	4
altezza IACP	12,6		"	4,2	3	"	8,4	3
C/o P/co S. Aniello	16,8		"	2,8	2	"	14	5
C/o p/le S. Rita	12,6		"	4,2	3	"	8,4	3
altezza P/co PratoVerde	16,8		"	2,8	2	"	14	5
" Bagno Più	12,6		"	1,4	1	"	11,2	4
C/o Mob. Andretta	16,8		"	2,8	2	"	14	5
altza prop. Pianese	11,2		"	2,8	2	"	8,4	3
C/o La Lanterna	18,2		"	4,2	3	"	14	5
C/o Mob. Cimm	14		"	2,8	2	"	11,2	4
C/o M.P.S.	12,6		"	1,4	1	"	11,2	4
VIA VENEZIA	"	103,6	3	19,6	7	"	84	30
PIANO DI ZONA 167	"		"			"		
TENDOSTRUTTURA	"	39,2	"	11,2	4	"	28	10
VIA DELLA RESISTENZA	"	11,2	"	2,8	1	"	8,4	3
VIA E. FERMI	"	50,4	"	8,4	3	"	42	15

TIPOLOGIA CARTELLONI		
TIP.1	CM.	70X100
TIP.2	"	100X140
TIP.3	"	140X200
TIP.4	"	300X600




IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 DEL FORNITORE C/O  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**SIG. SEVERINO IESU**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DR. MICHELE RONZA**



Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio ;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20/05/2002 per rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267);

**Dalla residenza comunale, 20/05/2002**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DR. FORTUNATO CASO**



Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 31/05/2002;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

**Dalla residenza municipale, 31/05/2002**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DR. FORTUNATO CASO**




- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi, dal 20/05/2002 al 04/06/2002.

**Dalla residenza municipale, 05/06/2002**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DR. FORTUNATO CASO**




Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Urbanistica - Ragioneria - Ufficio Commercio.

**Dalla residenza municipale li: 20/05/2002**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**


**DR. FORTUNATO CASO**



Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì 20/05/2002

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



RIPUBBLICATA DAL 05/06/2002  
AL 21/06/2002

